

Il Consiglio di Stato

Egregio signor Consigliere federale
Ueli Maurer
Direttore del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
vernehmlassungen@sif.admin.ch*

Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni formulate nel rapporto sulla fase 2 della Svizzera

Egregio signor Consigliere federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e, ringraziandola per averci interpellato, con la presente le rendiamo note le nostre osservazioni.

Salvo per le osservazioni che seguono, il progetto posto in consultazione raccoglie il nostro consenso. Pur comprendendo le finalità del progetto posto in consultazione e le necessità di adeguare il sistema elvetico alle esigenze poste in campo internazionale, vorremmo esprimere alcune criticità da noi rilevate su determinati provvedimenti proposti, ritenuti necessari al fine di adempiere alle raccomandazioni del Forum globale.

Raccomandazione 1: La Svizzera deve prevedere un sistema di annuncio che garantisca in tutti i casi l'identificazione dei titolari di azioni al portatore

a) Conversione delle azioni al portatore in azioni nominative (abolizione formale delle azioni al portatore)

L'abolizione formale delle azioni al portatore appare un provvedimento troppo severo, per rapporto alle richieste del Forum globale e a provvedimenti meno incisivi ("immobilizzazione" o "abolizione di fatto") intrapresi da altri Paesi (ad esempio

Germania, Principato del Liechtenstein e Lussemburgo, cfr. pag. 18 del Rapporto esplicativo) e giudicati comunque «*ampiamente conformi*» dallo stesso Forum globale.

L'azione al portatore ha una lunga tradizione radicata nel sistema elvetico che pone la privacy tra i valori più importanti. Le soluzioni per restare conformi ai trend internazionali non possono e non devono essere sproporzionate.

La valutazione secondo la quale l'obbligo di immobilizzare le azioni al portatore vanificherebbe completamente la clausola "al portatore" stessa non raccoglie il nostro consenso. Teniamo a ricordare che la clausola "al portatore" svolge una funzione anche in ambiti diversi dall'ambito fiscale-finanziario: si pensi ad esempio a vertenze giudiziarie (in particolare penali), dove l'immobilizzazione potrebbe essere una misura addirittura migliore della conversione formale in azioni nominative.

Non convince neppure il fatto che le azioni al portatore vengano convertite *per legge* in azioni nominative *al momento dell'entrata in vigore della modifica di legge* (art. 2 delle disposizioni transitorie). Non è infatti chiaro cosa possa succedere **alla società** se gli azionisti (che non si sono identificati nei confronti della stessa ai sensi delle disposizioni del diritto previgente) **non si identificano neppure entro i 18 mesi** messi loro a disposizione da questa nuova normativa. Il progetto indica unicamente le conseguenze per l'azionista inadempiente, ma **omette di indicare le conseguenze per la società** che si ritrova, ad esempio, a **possedere il 100% delle proprie azioni**, a seguito del fatto che l'intero pacchetto azionario non è stato annunciato ed è pertanto diventato nullo. In questo caso, il progetto indica che il Consiglio d'amministrazione deve emettere nuove azioni sotto forma di azioni proprie in sostituzione di quelle dichiarate nulle. La società non avrebbe comunque più un azionariato di riferimento. Non è chiaro cosa avverrebbe in questo caso (scioglimento d'ufficio? Vendita delle nuove azioni, a chi e per che prezzo? Contabilizzazione del prezzo incassato?).

Anche in questo caso la soluzione "immobilizzazione" presso avvocati indipendenti potrebbe essere uno scenario risolutivo.

Di transenna osserviamo che non si fa cenno delle eventuali conseguenze sul piano interno di queste modifiche del diritto azionario, soprattutto fiscali. Maggiore trasparenza sulla visione strategica su questo punto sarebbe auspicata.

Per tutti questi motivi il Cantone Ticino chiede che venga riscritta questa parte, adottando la soluzione "immobilizzazione" delle azioni al portatore, in analogia ad importanti Paesi vicini, conforme alle esigenze internazionali e più rispettosa dei valori svizzeri.

Raccomandazione 2: La Svizzera deve assicurare una vigilanza efficace sulle società anonime e sulle società in accomandita per azioni.

a) Obbligo di tenuta degli elenchi societari ("libro delle azioni") e relative sanzioni

Il progetto indica che la violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta degli elenchi sarà perseguibile penalmente. Non precisa tuttavia chi è il soggetto che

dovrebbe essere perseguito penalmente in un tale caso (la società stessa o la persona all'interno della società che avrebbe questo compito?).

Inoltre, pur comprendendo i motivi che hanno spinto il Forum globale a richiedere un obbligo internazionale di tenuta degli elenchi societari e a chiedere l'applicazione di sanzioni in caso di inadempienza, esprimiamo preoccupazione per l'effetto che queste normative, a carattere internazionale, avranno sul diritto interno. Riteniamo in particolare che il rapporto esplicativo si sia chinato troppo superficialmente su questo importante tema. Non è infatti sufficientemente chiaro se gli elenchi societari saranno in futuro oggetto di scambio di informazioni con le autorità (fiscali) estere e, in questo caso, come verranno trattate queste informazioni dal profilo dell'applicazione del diritto (fiscale) svizzero (il diritto di consultazione per ora espressamente consentito secondo il Rapporto esplicativo solo alle autorità svizzere competenti secondo la legge sulle case da gioco (LCG), la legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) e la legge sulla navigazione aerea (LNA)).

Raccomandazione 5: La Svizzera deve garantire che le prescrizioni dello standard internazionale sulla confidenzialità siano rispettate

a) Confidenzialità della domanda e diritti delle persone legittimate a ricorrere

Ai sensi dell'ordinamento svizzero attuale, la domanda di assistenza amministrativa di uno Stato estero deve essere resa accessibile alla persona legittimata a ricorrere conformemente agli articoli 14 e seguente LAAF, una volta ottenute le informazioni da parte dell'AFC ma, salvo eccezioni, prima della notificazione della decisione finale. Questo approccio ha ottenuto il giudizio «ampiamente conforme» da parte del Forum globale (cfr. Rapporto esplicativo, pag. 15). Nonostante ciò, il progetto di modifica vorrebbe apportare dei cambiamenti sostanziali, a svantaggio della persona legittimata a ricorrere, che a nostro giudizio non sono (ancora) necessari per le finalità del Forum globale e per di più ledono i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione svizzera. A sostegno della necessità di questa modifica nel Rapporto esplicativo viene indicato che “non è certo se sarà possibile convincere il Forum globale una seconda volta che nella prassi svizzera l'esame degli atti può essere limitato” anche con la regolamentazione attuale.

Come detto, la procedura attualmente in vigore in Svizzera discende dall'applicazione di determinati diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, segnatamente il diritto di esaminare gli atti, che deriva a sua volta dal diritto di essere sentito, previsto all'articolo 29 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost.). Come indicato anche nel Rapporto esplicativo, ai sensi dell'articolo 27 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa federale, un'autorità può negare (*in casu*) l'esame degli atti alla persona legittimata a ricorrere solo se un interesse pubblico importante della Confederazione, del Cantone o della controparte oppure l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso esiga l'osservanza del segreto. Un interesse pubblico preponderante a limitare *ex ante* questo diritto non è tuttavia ravvisabile attualmente in quanto, come indicato, non è ancora detto che la procedura svizzera non ottenga una valutazione accettabile nel caso di una nuova valutazione a livello internazionale

da parte del Forum globale. Una misura così incisiva risulta pertanto, a questo stadio, prematura e pertanto contraria al sistema svizzero.

In relazione alle ulteriori misure proposte non ravvediamo osservazioni da formulare. Per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito a quanto sopra rimaniamo volentieri a disposizione.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zalli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

Divisione delle contribuzioni (dfc-dc@ti.ch)

Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)

Pubblicazione in internet